



**Maria Fausta Maternini**

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Trieste)

**Atti insanabili \***

È insanabile l'atto giuridico che presenta in una o più fasi del procedimento che concorre alla sua formazione un vizio che non può essere corretto.

L'atto giuridico insanabile, pertanto, non può produrre effetti e, qualora li producesse essi non potrebbero essere altro che nulli.

Come è noto l'atto giuridico, inteso in senso stretto, è il comportamento umano che rileva quale semplice presupposto di effetti giuridici, che possono anche essere disposti non dal soggetto agente, ma dalla legge; mentre in senso lato l'atto giuridico è sempre qualunque fatto giuridico alla cui esistenza è necessario il concorso della volontà dell'uomo, così che l'aspetto volontaristico diventa uno degli elementi qualificanti l'atto medesimo.

Secondo il diritto canonico, che per tradizione è sempre sensibile ad esigenze teologico morali, oltre che giuridiche, la nozione della invalidità dell'atto viene riservata alle sole ipotesi di grave imperfezione. I casi di nullità dell'atto, infatti, possono essere relativi solo a quelle fattispecie sociali concrete, ecclesialmente rilevanti, che divergono talmente dalla fattispecie legale astratta, fissata da norme imperative, o che talmente contraddicono alla stessa natura delle cose, da risultare immeritevoli di sanzioni giuridico-canoniche di segno positivo<sup>1</sup>.

La tradizione canonistica nella concezione di atto insanabile si discosta totalmente dalla scienza civilistica che, come è noto, conosce una nozione di invalidità di più forme e grado di inefficacia, in relazione al vizio interno all'atto. In ambito civilistico si parla, infatti, anche di nullità relativa o di nullità assoluta, per arrivare alla definizione dell'inesistenza giuridica dell'atto, solo quando questi presenti difetti di massimo grado.

Il diritto canonico privilegia una piena responsabilizzazione personale dei soggetti agenti, e preferisce non approfondire il concetto

---

\* La voce è destinata alla pubblicazione, in lingua spagnola, nel *Diccionario general de Derecho canónico* edito dall'Instituto Martin de Azpilcueta, Universidad de Navarra.

<sup>1</sup> BELLINI, *Nullità II, Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, 1



di annullabilità dell'atto, quale forma di invalidità attenuata, riferita a quei vizi meno gravi che non tolgono all'atto l'aspetto volontaristico, né ne travolgono l'essenza.

L'atto insanabile è dunque quell'atto che non può produrre effetti, perché viziato da imperfezioni gravissime.

Se l'atto manca di uno dei suoi requisiti essenziali, esso è qualificabile come viziato. In particolare al can. 125 il Codice di diritto canonico prevede la nullità dell'atto posto in essere per violenza proveniente dall'esterno, se la persona non abbia potuto in alcun modo resistere ad essa, mentre l'atto posto in essere per timore grave, ingiustamente incusso, o per dolo, è valido, a meno che la legge non disponga diversamente.

Il timore, in quanto turba psicologica della persona, che ne condiziona la volontà, deve essere sempre grave, anche se la gravità dipende spesso da valutazioni soggettive, in quanto necessariamente rapportata a come il soggetto percepisce la minaccia del male, e deve essere sempre esterno ed ingiusto.

Il dolo condiziona, invece, la capacità di scelta del soggetto, che decide sulla base di presupposti non veri, a causa di un inganno.

Nei due casi l'atto vale, poiché la libertà di scelta, sia pure condizionata dal timore, o ingannata per dolo, resta; l'atto è tuttavia annullabile anche *ex officio* da parte del giudice.

È quindi possibile ottenere la rescissione dell'atto viziato per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio.

Alcuni atti in presenza di dolo o di timore grave sono poi considerati nulli già dallo stesso legislatore. Ricordiamo in proposito il voto elettorale, di cui al can. 172, par. 1 ("Suffragium, ut valium sit, esse debet: 1° liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive;..."). La professione religiosa, di cui al can. 656, 4° ("Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: .....4° sit espressa et absque vi, metu gravi aut dolo emessa;"). Il matrimonio, il cui consenso, prestato per timore, viene contemplato al can. 1103 ("Invalidum est matrimonium initum ob vim et metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium"), mentre al can. 1098 si dichiara l'invalidità del consenso prestato con dolo ("Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit").



Il codice di diritto canonico afferma al can. 125, par. 1, l'efficacia invalidante della "*vis ab extrinseco personae illata*" "*cui ipsa nequaquam resistere potuit*", sottolineando di volersi riferire alle specifiche possibilità personali di resistenza del "*vim patiens*", preso nelle circostanze di vita reale in cui gli è capitato di subire un certo atto di violenza.

Il can. 126 equipara, come già si è detto, l'atto posto in essere per errore a quello posto in essere per ignoranza e prevede per entrambi la possibilità di esperire azione rescissoria intesa in senso generale e non circoscritta alla sola materia contrattuale.

Bisogna tuttavia ricordare come le varie fattispecie di vita spirituale quali matrimonio, voto, sacra ordinazione, professione religiosa, ecc., possono presentare diversi gradi di vulnerabilità e quindi vengono anche disciplinate specificatamente per materia.

L'atto posto in essere con un vizio in un suo elemento sostanziale, dovuto ad ignoranza od errore, è sempre nullo. In ogni altro caso, invece, e nel silenzio della legge, l'atto viziato da ignoranza od errore è valido, pur essendo consentito esperire l'azione rescissoria<sup>2</sup>.

Il codice di diritto canonico inoltre stabilisce al can. 128 che chiunque illegittimamente con un atto giuridico, o con qualsiasi altro atto posto in essere con dolo o colpa, arrechi danno ad altri, è obbligato a riparare il danno arrecato, venendosi così ad affermare un principio di diritto naturale circa la riparazione dei danni, valido non solo per quelli provocati da atti giuridici illegittimi, ma anche da qualsiasi atto posto con dolo o colpa.

Si può dunque concludere sottolineando come, per il diritto canonico, quando si richiama la figura tecnica dell'invalidità assoluta dell'atto, cioè della sua insanabilità, ci si riferisce a quelle fattispecie, volte ad un fine pratico, che presentano una struttura morfologica complessa, in quanto constano di una pluralità di elementi. La legge, nel disciplinare determinate situazioni tipo, capaci di produrre effetti giuridicamente rilevanti, impone ai soggetti agenti l'onere di conformare il proprio comportamento alla fattispecie legale astratta, raffigurata dalla norma<sup>3</sup>.

Nel caso di puntuale rispondenza l'atto gode della pienezza dei suoi effetti, mentre, in caso contrario, viene a repentaglio la sorte giuridica dell'atto, che viene così privato dall'idoneità a produrre gli effetti cui è ordinato rendendolo atto insanabile.

---

<sup>2</sup> **ALBISETTI**, *Atto giuridico e prescrizione nel diritto canonico*, in *Il Digesto*, IV ed., 542-544.

<sup>3</sup> **BELLINI**, *Nullità II, Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, 1.



BIBLIOGRAFIA:

ALBISETTI, *Atto giuridico e prescrizione nel diritto canonico*, in *Il Digesto*, IV ed., 542 -544

BELLINI, *Nullità II, Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, 1

MATERNINI, *Elementi di diritto amministrativo canonico*, Torino 2005